

La Cassazione e l'interpretazione delle norme di agevolazione tributaria: primi segnali di un nuovo orientamento?

Di Andrea Fedele, 20 novembre 2018

1

(Corte di Cassazione, Sezione V civile, ordinanza 15 novembre 2017, n. 27016)

Un'ordinanza della Cassazione (Sez. V, 30.3.2017 – 15.11.2017, n. 27016) – per la cui segnalazione ringrazio il prof. Basilavecchia – evidenzia la sussistenza, nell'ambito della stessa Suprema corte, di indirizzi interpretativi meno rigidi di quelli adottati dalle Sezioni unite nelle decisioni da me commentate nel n. 4 di questa Rivista unitamente alla sentenza n. 242/2017 della Corte costituzionale (cfr. [A. FEDELE, La sentenza della Corte costituzionale come "rimedio" al rifiuto dell'estensione analogica](#)).

L'ordinanza qui commentata, identificata la *ratio* della disposizione di favore (art. 33, L. n. 338/2000), ha ritenuto di estendere l'agevolazione fiscale oltre l'ambito di operatività testualmente indicato ("aree soggette a piani urbanistici particolareggiati") applicandola alla cessione di aree per le quali erano state stipulate una cessione a titolo gratuito al Comune ed un atto d'obbligo. La motivazione si conclude con la seguente affermazione: *"Tale conclusione non è preclusa dalla natura di ius singulare che viene generalmente riconosciuta alle norme fiscali agevolatrici, in quanto considerate derogatorie rispetto alle norme impositive, altrimenti applicabili alle fattispecie considerate, tenuto conto che anche le norme agevolatrici possono presentare margini interpretativi in ragione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, le cui norme, emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., e qualificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario, costituiscono, in quanto espressione dei principi già immanenti nell'ordinamento, criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie"*.

Gli argomenti addotti e tutta l'articolazione dell'ordinanza esprimono un orientamento ben diverso da quello assunto come "diritto vivente" nella citata sentenza n. 242/2017 della Corte costituzionale: nessun riferimento all'arcaica formula dell'"interpretazione stretta", alla limitazione degli effetti normativi al "significato testuale" delle disposizioni di favore; superamento del limite all'estensione dello "*ius singulare*", categoria cui le norme fiscali agevolatrici sono, parrebbe con qualche dubbio, ricondotte "*in quanto considerate derogatorie*"; riconoscimento della valenza interpretativa dei principi generali (forse non solo di quello espresso nell'art. 10, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente).

Si può allora nutrire qualche speranza per un'evoluzione della giurisprudenza (in particolare della Cassazione) verso un atteggiamento più aperto ad interpretazioni "ragionevoli" delle disposizioni "agevolatrici", in cui la considerazione dell'incidenza pratica (dunque dei costi in termini di riduzione del gettito ed aumento del contenzioso), magari di norme ancora in vigore (non ormai abrogate come quella cui si riferisce l'ordinanza) e ad ampia area di operatività, non prevalga necessariamente sulle esigenze di coerenza sistematica e di giustizia distributiva.